

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI VENEZIA

STATUTO

TITOLO 1 - GENERALITA'

Art. 1

Costituzione e finalità

La Sezione di Venezia del Club Alpino Italiano, che non ha fini di lucro, è apolitica e non può avere legami con i partiti politici, fondata nel 1890, persegue le finalità generali del Club Alpino Italiano, promuovendo l'alpinismo in ogni sua manifestazione e la conoscenza e lo studio delle montagne con speciale riguardo alle Alpi Orientali, nell'ambito territoriale della Regione Veneto

La sede dell'Associazione viene fissata nell'ambito del Comune di Venezia.

Art. 2

Attività

Per il raggiungimento di detti scopi, la Sezione:

- a) mantiene in efficienza la sede sezionale;
- b) costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavie, segnalazioni diverse ed eventuali altre opere alpine;
- c) organizza accantonamenti, escursioni ed ascensioni collettive estive ed invernali, e favorisce quelle individuali;
- d) cura il regolare svolgimento dei corsi indetti dalla Scuola di Alpinismo e Sci-Alpinismo «Sergio Nen»;
- e) svolge attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- f) mantiene in efficienza la biblioteca e cura la raccolta di documenti di interesse alpinistico (fotografie, carte topografiche, ecc.);

- g) cura, anche associandosi con altre Sezioni, pubblicazioni relative ad attività alpinistiche;
- h) promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche.

TITOLO 2 - SOCI

Art. 3

Categorie di Soci

Sono ammesse le seguenti categorie di Soci:

- a) ordinari
- b) familiari;
- c) giovani;

Nell'albo previsto dall'art. 10 comma 5 del Regolamento generale vengono iscritte le persone defunte, già appartenenti al C.A.I., al cui nome venga fatta alla Sezione una donazione che verrà fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale.

Ordinari: sono i Soci di età superiore agli anni 18 che si impegnano a pagare annualmente, e per tutta la loro permanenza alla Sezione, la quota di associazione in corso;

Familiari: sono Soci Familiari coloro che convivono con il Socio Ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.

Giovani: sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Art. 4

Ammissione dei Soci

L'ammissione a Soci di persone fisiche ed Enti a norma dello Statuto, spetta al Consiglio Direttivo.

La domanda va compilata sugli appositi moduli predisposti dalla Sezione e firmata dal richiedente e da due Soci proponenti. La

domanda dell'aspirante minorenne deve essere integrata dalla firma, per assenso, del genitore o tutore. La domanda va pubblicata nell'albo sociale in sede, rimanendovi esposta quindici giorni per le eventuali osservazioni dei Soci. Trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, decide in merito. La domanda deve essere accompagnata dalla tassa di iscrizione e dalla quota sociale, fissate dall'Assemblea Sezionale.

Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento spiegando all'interessato i motivi che hanno portato a questa decisione.

Art. 5

Obblighi e responsabilità a seguito dell'iscrizione

Per il fatto stesso della presentazione della domanda, sia il richiedente, sia il genitore o tutore, nell'ipotesi di minori, resta impegnato ad osservare le norme dello Statuto del C.A.I., del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello Sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali. Esonera inoltre la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa, accettando incondizionatamente, per la definizione di eventuali controversie, le disposizioni dell'art. 14 dello Statuto del C.A.I.

Art. 6

Effetti dell'ammissione a Socio

L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, avrà effetto dal principio dell'anno medesimo, ma il nuovo Socio, in

quanto ne abbia diritto, riceverà le pubblicazioni sociali posteriori alla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Quote sociali

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate dall'Assemblea Ordinaria per le singole categorie.

Art. 8

Rinnovazione tacita Soci annuali

L'obbligazione del Socio annuale si intende rinnovata di anno in anno qualora il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto.

Art. 9

Versamento delle quote sociali

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno; il mancato pagamento comporta per il Socio l'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali. Egli può esserne reintegrato in qualsiasi momento dell'anno, dopo effettuato il pagamento, senza però diritto, in tal caso, alle pubblicazioni arretrate.

Art. 10

Norme per i Soci aggregati

La qualità di Socio aggregato cessa col venir meno delle condizioni previste dallo Statuto del C.A.I. per l'ammissione a questa categoria.

Art. 11

Diritti del Socio

I Soci hanno diritto:

- a. a partecipare alle Assemblee della Sezione ed ai Congressi Nazionali;
- b. a votare nelle Assemblee Sezionali qualora abbiano compiuto i 18 anni;
- c. ad usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni e Sottosezioni del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai Consoci ed a condizioni preferenziali rispetto ai non Soci;
- d. ad usufruire del materiale tecnico e bibliografico della Sede Centrale, della Sezioni e Sottosezioni, a noma dei rispettivi regolamenti;
- e. a frequentare la sede sociale ed a partecipare a tutte le manifestazioni che sono organizzate;
- f. a fregiarsi del distintivo sociale, ed a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni quando ciò sia loro consentito dal Consiglio Centrale del C.A.I.;
- g. a ricevere le pubblicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo e spettanti alla categoria di appartenenza.

Art. 12

Cessazione della qualità di Socio della Sezione

La qualità di Socio viene a cessare con provvedimento del Consiglio Direttivo:

- a. per morte;

- b. per dimissioni presentate alla Sezione almeno tre mesi prima della fine dell'anno con effetto dall'anno successivo;
- c. per morosità superiore ad un anno solare;
- d. per radiazione. L'Assemblea dovrà ratificare il provvedimento nella prima riunione utile. Contro quest'ultimo provvedimento, che mantiene temporaneamente la sua efficacia, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato di coordinamento.

La radiazione, da comunicarsi alla Sede Centrale e da questa a tutte le Sezioni, importa l'esclusione dal C.A.I. del Socio radiato, che non potrà essere riammesso da alcuna Sezione senza autorizzazione del Consiglio Centrale del C.A.I.

Art. 13

Provvedimenti disciplinari

Salvo il caso di radiazione, il Socio, che in sede o durante manifestazioni sociali od in particolare nei rifugi o comunque in altro modo tenga un comportamento in contrasto con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, potrà essere ammonito e, nei casi più gravi, sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera deliberato dal Consiglio Direttivo con provvedimento da affiggersi per quindici giorni all'albo sociale e da comunicarsi alla Sede Centrale. Il ritiro della tessera comporta la sospensione dall'esercizio di tutti i diritti di Socio.

Art. 14

Passaggio ad altre Sezioni

Per passare ad altra Sezione, il Socio deve dare avviso tre mesi prima della fine dell'anno.

TITOLO 3 - PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE SOCIALE

Art. 15

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dai seguenti rifugi e bivacchi:

- 1) Venezia – Alba Maria de Luca al Pelmo;
- 2) San Marco all'Antelao;
- 3) Adolfo Sonino al Coldai (Civetta);
- 4) Giuseppe Volpi al Mulaz - Gruppo delle Pale di San Martino;
- 5) Alfonso Vandelli al Sorapiss;
- 6) Dino e Giovanni Chigliato alle Marmarole Sud;
- 7) Onorio Falier all'Ombretta (Marmolada Sud);
- 8) Tiziano e F.lli Toso alle Marmarole Nord;
- 9) Alberto Musatti al Meduce di Fuori (Marmarole);
- 10) Gino e Leo Voltolina al Pian dello Scotter (Marmarole);
- 11) Sergio Baroni al Bosconero Alto - Gruppo del Duranno - nelle quote di proprietà.

Il valore dei beni di cui sopra viene determinato ogni quinquennio con riferimento anche ai valori assicurati.

Al 1^a gennaio 2002 il valore del patrimonio è di Euro 1.600.000 come da valori assicurati.

B) da un fondo di Euro 35.000.

Art. 16

Amministrazione

La Sezione è regolata dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

TITOLO 4 - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di marzo e può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata inoltre su domanda scritta e firmata dai Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. Tale domanda dovrà contenere gli argomenti da trattare e dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo perché provveda alla convocazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 18

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle relazioni ed i bilanci consuntivo e preventivo, nomina i Soci alle cariche sociali, determina le quote sociali, proclama i Soci iscritti da 50 e da 25 anni; delibera sulle iniziative che impegnano il bilancio sezionale per la costruzione,

riattamento ed ampliamento di opere alpine e sugli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

Art. 19

Argomenti all'ordine del giorno

Sono ammessi alla discussione delle Assemblee ordinaria e straordinaria gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o richiesti di inserzione almeno 20 giorni prima dai Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 20

Modalità per la convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima del giorno fissato, dal Presidente o da chi risulti legittimato a farlo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno esposto nell'albo sociale ed eventualmente anche con comunicazione a mezzo della stampa o con inviti personali.

Qualora siano previste nomine a cariche sociali, l'avviso da esporsi nell'albo sociale dovrà portare i nomi degli uscenti.

Art. 21

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci aventi diritto al voto. La seconda convocazione si terrà almeno un giorno dopo quella fissata per la prima e sarà valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Art. 22

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse la rappresentanza e la delega. La delega è ammessa solo in caso di assemblea straordinaria.

Art. 23

Elezioni a cariche sociali

Quando non si tratti di rielezione, il nominativo che viene proposto deve essere comunicato almeno quattro giorni prima dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata diretta a chi ha indetto l'Assemblea stessa, presso la sede della Sezione.

Ogni nominativo proposto, con precisazione di carica, deve essere presentato da almeno venti Soci aventi diritto al voto. Le proposte, con l'indicazione dei firmatari, devono essere esposte in sede di Assemblea.

Art. 24

Scheda di Elezione

La Segreteria della Sezione provvede alla formazione della scheda per la votazione. Tale scheda dovrà contenere i nominativi degli uscenti e dei proposti per singole cariche.

Il voto sarà espresso dai singoli Soci ponendo un segno indicativo accanto ai nomi dei candidati scelti in numero non superiore ai posti da ricoprire.

Art. 25

Organi dell'Assemblea

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e tre Scrutatori; questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali avverranno, sia durante l'Assemblea che nel giorno successivo ad essa, con gli orari che l'Assemblea stessa determinerà. A tale scopo gli Scrutatori rimarranno in carica fino alla chiusura degli scrutini ed alla proclamazione degli eletti.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario; gli scrutini anche dagli Scrutatori.

TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO ED ORGANI SEZIONALI

Art. 26

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio, delibera l'ammissione e la cessazione dei Soci, la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi, redige i bilanci, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e la osservanza dello Statuto del C.A.I., del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto.

Art. 27

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da 11 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta dopo l'Assemblea, nomina ogni anno nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, a scrutinio segreto.

Art. 28

Eleggibilità

Solo i Soci maggiorenni ed iscritti al C.A.I. da almeno due anni possono ricoprire cariche sociali.

Art. 29

Durata delle cariche sociali

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato in ragione di un terzo all'anno e quindi ogni anno vengono eletti quattro Consiglieri in sostituzione di altrettanti scaduti per anzianità. Nell'anno in cui scade il Presidente vengono eletti il nuovo Presidente e tre Consiglieri.

Decadono dalla carica quei componenti che, senza giustificazione, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Art. 30

Sostituzione di Consiglieri

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, esclusa l'anzianità, di uno o più componenti la sostituzione avviene alla prima nuova Assemblea ordinaria mediante nomina di altrettanti Consiglieri oltre ai quattro scaduti per anzianità.

I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti. Coloro che riportano il maggior numero di voti sostituiscono nell'ordine i Consiglieri di minore anzianità.

Qualora il Consiglio risulti ridotto alla metà dei suoi componenti, deve convocare l'Assemblea per la nomina alle cariche vacanti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni, ove occorra, a cura dei Revisori dei Conti.

Verificandosi questo evento, che ha per conseguenza la nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo, si procederà in seguito, per il suo rinnovo, al sistema del sorteggio, per i primi due anni, del terzo dei Consiglieri.

Art. 31

Convocazione del Consiglio e sue delibere

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, od a richiesta scritta di tre Consiglieri, mediante avviso da comunicarsi almeno tre giorni prima della seduta, salvi i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di nomina. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno sette Consiglieri.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32

Presidenza sezionale

La presidenza sezionale è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e delibera a maggioranza nei casi di urgenza: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente deve riferire per la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Art. 33

Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione a tutti gli effetti, firma i mandati di pagamento e, col Tesoriere, i bilanci; provvede, coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle deliberazioni Consiliari ed al coordinamento delle attività delle varie Commissioni e dei singoli incaricati.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto e, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano di nomina.

Art. 34

Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi procedono a verifiche di cassa almeno trimestrali, al controllo dei documenti e registrazioni contabili redigendone verbale; presentano infine la relazione annuale sul Bilancio. I Revisori dei Conti presenziano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 35

Delegati alle Assemblee del C.A.I.

i Delegati rappresentano, col Presidente, la Sezione alle Assemblee dei Delegati del C.A.I.; essi sono nominati annualmente dall'Assemblea Sezionale a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

La carica non è compatibile con altri incarichi sociali.

Art. 36

Commissioni ed incarichi

Il Consiglio Direttivo può conferire annualmente, anche temporanei ed occasionali, speciali incarichi ai Soci aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone le funzioni.

Gli incaricati potranno predisporre regolamenti particolari che avranno effetto soltanto dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda delle competenze.

Art. 37

Incompatibilità

Non può far parte del Consiglio Direttivo quel Socio che rivesta cariche in altre Società Alpinistiche od esercitanti l'alpinismo, in concorrenza con il C.A.I. Il Socio che venga a trovarsi in tali condizioni nel corso del suo mandato decade automaticamente.

TITOLO 6 - SOTTOSEZIONI

Art. 38

Costituzione di Sottosezioni

La Sezione può, con delibera del Consiglio Direttivo e approvazione del Consiglio Centrale del C.A.I., costituire delle Sottosezioni. Dove trovasi costituita la Sezione od una Sottosezione non si possono costituire altre Sottosezioni.

Art. 39

Regolamento interno ed amministrazione del patrimonio

Le Sottosezioni possono avere un proprio Regolamento interno da approvarsi dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Tale Regolamento non deve essere incompatibile con lo Statuto Sezionale.

Il patrimonio delle Sottosezioni viene amministrato dalle stesse in modo autonomo e ne sono responsabili personalmente i componenti del Consiglio Sottosezionale.

Le Sottosezioni devono comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio consuntivo e preventivo entro il successivo 15 Febbraio, per l'approvazione.

Art. 40

Quote Sociali

La quota sociale deve essere uguale a quella fissata per i Soci della Sezione.

I tre quarti della quota devono essere versati alla Sezione: tale versamento verrà effettuato all'atto del ritiro dei bollini presso la Segreteria Sezionale.

Art. 41

Diritti e doveri dei Soci

I Soci delle Sottosezioni godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri dei Soci della Sezione.

Non hanno diritto al voto nelle Assemblee della Sezione.

Art. 42

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci di una Sottosezione deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di gennaio, con preavviso al Consiglio Direttivo Sezionale, il quale può delegare ad assistervi i propri rappresentanti.

Art. 43

Direzione delle Sottosezioni

L'Assemblea dei Soci di una Sottosezione nomina ogni anno la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre otto Consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione dirige ed amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione. Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, con voto consultivo.

Art. 44

Attività delle Sottosezioni

Le Sottosezioni devono comunicare al Consiglio Direttivo Sezionale, in tempo utile per l'approvazione, il programma delle proprie attività, in particolare quello delle gite sociali.

Eventuali variazioni ed aggiunte devono essere tempestivamente comunicate per l'approvazione.

Art. 45

Scioglimento delle Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo Sezionale può provvedere allo scioglimento di una Sottosezione, oltre che nelle ipotesi previste dallo Statuto del C.A.I., anche quando il numero dei Soci risulti inferiore al numero minimo richiesto per la costituzione.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette della stessa passano alla Sezione, la quale le amministra per due anni nel caso di ricostituzione. Trascorso tale periodo vengono incamerate.

TITOLO 7 - GRUPPI

Art. 46

Costituzione

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha la facoltà di costituire Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo, ed ove occorra amministrativo, e ne determina le norme di costituzione, funzionamento e rendicontazione, in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

Le Sottosezioni non possono costituire Gruppi.

TITOLO 8 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 47

Validità della delibera

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla Assemblea Straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda con qualsiasi numero di soci presenti aventi diritto al voto.

TITOLO 9 - SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 48

Delibera di scioglimento

La Sezione può essere sciolta, con deliberazione presa in Assemblea Straordinaria, nei casi e con le conseguenze previste dallo Statuto del C.A.I., agli artt. 33 e 34 e comunque in base a quanto disposto dal Codice Civile.

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 49

Uso dei locali della sede sezionale

I locali della sede sono riservati ai Soci.

Essi locali non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo Sezionale e, nei casi di urgenza, dalla Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni in contrasto con le finalità del Sodalizio.

Art. 50

Iniziative personali

Sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, ove siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione o a discapito delle medesime.

Ove iniziative ed attività fossero per recare pregiudizio all'interesse della Sezione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare misure disciplinari che possono giungere fino alla dichiarazione di radiazione da Socio di chi se ne fosse reso responsabile.

Art. 51

Richiamo allo Statuto ed ai Regolamenti

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, restano richiamate le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e le norme emanate dai competenti organi sociali.

Art. 52

Entrata in vigore del presente Statuto

Il presente Statuto sostituisce ogni altro precedente. Esso entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e la ratifica del Consiglio Centrale del C.A.I.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio Centrale in sede di ratifica.

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria dei Soci del*

f.to IL SEGRETARIO

Gianni Franzoi



f.to IL PRESIDENTE

Giulio Gidoni